

dogma della infallibilità. È questo il principio che dominerà d' ora in poi nei rapporti fra la chiesa romana e lo stato in Alemagna....

Il conte di Frankenberg ha scritto al vescovo di Maganza suo contraddittore una lettera in cui sostiene che importa all'Alemagna di procacciare la nomina d'un papa tedesco, che più d'ogni altro sarebbe in grado di trionfare delle difficoltà del momento.

Svizzera. In una corrispondenza del *Journal de Lyon* troviamo alcuni ragguagli sulle inondazioni che devastarono in questi giorni alcuni contorni svizzeri:

Il Reno, la Plessure, l'Henner, il Flatzbach, il Lanquart, l'Ian con altri fiumi e torrenti uscirono dal loro alveo. Le vallate dei Grigioni, di Blenio, di Levontina, di Bellinzona furono inondate. Tutto divenne in alcune di queste località un immenso ed impetuoso torrente che trascinò seco, stridendo, alberi, casupole e quanto altro incontrava. La rottura delle varie dighe, occasionò la sommersione di molte abitazioni: i villaggi di Gagl e di Salez rimarranno nell'acqua per delle settimane. Gli abitanti fuggirono: il raccolto è smarito. Nel distretto del Reno, il fieno, il grano, i pomì di terra, il formentone, insomma tutte le speranze agricole di quest'anno sono inesorabilmente perdute. Moltissimi affogati e gli uccisi sotto le rocce frantate: i medici innumerevoli.

Spagna. Leggesi nell'*Iberia*:

L'Ateneo repubblicano di Reus ha mandato un addirizzo a S. M. il Re, nel quale manifesta la sua adesione ad Amedeo I, esprimendo i suoi vivi desiderii che i diritti acquisiti e proclamati dalla Rivoluzione di settembre, e salvaguardati dalla Costituzione, siano una verità nella pratica che la legge, entro i confini della libertà, permette.

Fra le altre frasi patriottiche esposte nell'indirizzo, troviamo le seguenti:

Oggi opiniamo, con don Maria Rivero, quando disse: «che la forma di Governo non è in nessun paese del mondo garanzia di libertà». Oggi opiniamo con don Eugenio García Ruiz, repubblicano austero e onorato, quando disse: «che la caduta della dinastia di V. M. sarebbe la perdita della libertà».

CRONACA URBANA-PROVINCIALE

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI UDINE

MANIFESTO

Legge sui provvedimenti per la Sicurezza Pubblica.

In obbedienza a quanto dispone la circolare 16 luglio corr. N. 12982 A. Div. 2^a Sez. 1^a dell'onorevole Ministero dell'Interno, rendo di pubblica ragione la Legge 6 luglio 1871 N. 291 (Serie 2^a) «sui provvedimenti per la sicurezza pubblica», richiamo sulla medesima l'attenzione speciale degli abitanti tutti della Provincia affinché la osservino scrupolosamente; ed avverto che andrà in vigore il giorno 25 luglio corr.

VITTORIO EMANUELE II.

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Articolo primo. — Agli articoli 456, 457, 461, 463, 514 del Codice penale del 20 novembre 1859 e 206 del Codice di procedura penale italiano, vengono sostituiti, ai corrispondenti numeri, gli articoli seguenti:

Art. 456. Codice penale. Chiunque introduce nello Stato, vende od espone in vendita armi insidiose, e chiunque le fabbrica senza averne specie e licenza in, iscritto dal Governo, è punito col carcere da sei mesi a due anni, e colla sospensione dal fabbricare o vendere armi proprie qualunque.

Art. 457. Codice penale. Chiunque, fuori della propria abitazione, sarà trovato con armi della specie indicata nell'articolo 455, sarà punito col carcere da tre mesi ad un anno.

La ritenzione in casa od in altro luogo qualsiasi delle stesse armi è punita col carcere estensibile a sei mesi.

Art. 461. Codice penale. Ha luogo pure la stessa pena pel porto di coltelli così detti passacorda, sempreché la persona presso cui si troveranno, non ne abbia bisogno per l'esercizio della sua professione, o li porti fuori dell'occasione di tale exercizio.

Il porto dei coltelli acuminati di qualsiasi specie, non esclusi i coltelli da serrare, la cui lama ecceda la lunghezza di 10 centimetri, è punito col carcere estensibile a sei mesi.

Art. 463. Codice penale. La pena pel porto abusivo delle armi sarà del carcere da sei mesi a due anni, se si tratti delle armi indicate negli articoli 455, 458, 459, 460, e prima parte dell'art. 461; e del carcere da un mese ad un anno se si tratti delle armi indicate nell'alinea 461; e del carcere estensibile a tre mesi, se si tratti delle armi indicate nell'articolo 462, quando il reato seguirà occasione di balli od in luogo ove, per pubbliche solennità o feste, siavi adunanza di gente, o quando seguirà vagando notte tempo per la città od altri luoghi abitati.

Se l'imputato contesta l'ascrizione oziosità, o vagabondaggio, e il pretore non abbia ancora argo-

gomenti bastevoli per crede e falsa la data negativa, deve assumere ulteriori informazioni nel termine di giorni cinque, a meno che per queste non debba rivolgersi a località lontane, ed in seguito di queste verificazioni quando l'imputazione rimanga provata il pretore stesso pronuncia l'ammonizione di che nel paragrafo precedente.

L'uffiziale pubblico che rilascierà un falso certificato di buona condotta agli incalpati di oziosità o vagabondaggio, ed altre persone sospette di cui nel successivo articolo 405, pel quale possono contestare l'accusa loro ascritta, sarà denunciato al potere giudiziario per l'opportuno procedimento.

I capi di fabbrica e di officina, gli esercenti arti o mestieri, gli impresari i capi mastri ed altri che rilascieranno certificati falsi di lavoro ad un operaio o domestico, pei quali questi possano contestare l'oziosità o vagabondaggio loro ascritto, saranno denunciati al potere giudiziario per l'opportuno procedimento.

Le persone in quest'articolo menzionate, le quali saranno trovate nelle pubbliche strade od in altri luoghi pubblici munite di falchetto o scure od altro simile strumento od utensile incidente o perforante, dei quali non abbiano bisogno per l'esercizio della loro professione o li portino fuori dell'occasione di tale esercizio, saranno punite col carcere da uno a sei mesi.

Qualora il porto delle armi, strumenti od utensili in questo articolo designati, abbia luogo in alcuna delle circostanze indicate nell'articolo precedente, la pena sarà del carcere non minore di tre anni, se si tratti delle armi indicate negli articoli 455, 458, 459, 460 e 461 prima parte; da sei mesi a tre anni, se si tratti delle armi indicate nell'alinea dell'articolo 461; e da tre mesi ad un anno, se si tratti delle armi contemplate nel secondo alinea del presente articolo.

Art. 206. Codice procedura penale. Non possono in nessun caso esser posti in libertà provvisoria gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti e le altre persone sospette, menzionate nel capo 3^o titolo 5^o, libro 2^o del Codice penale, ed i già condannati a pena criminale.

Non possono parimenti esser poste in libertà provvisoria le persone già state condannate a pena correzionale per ribellione o per violenza contro i depositari od agenti della forza pubblica, quando siano imputate dei reati di fabbricazione, introduzione nel Regno, vendita, porto o ritenzione di armi.

Sono finalmente esclusi dal beneficio della libertà provvisoria gli imputati dei crimini indicati nell'articolo 45 dello stesso Codice penale, salvo che la sezione di accusa abbia rinviato la causa al tribunale correzionale a termini dell'articolo 440, o si tratti di minori di anni 18, imputati di furto e non recidivi.

Art. secondo. — Le precedenti disposizioni, non che gli articoli 455, 458, 459, 460, 462, 463, 466 e 467 del Codice penale, avranno anche vigore nelle provincie toscane, in sostituzione degli articoli 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 93 del regolamento di polizia punitiva 20 giugno 1853, i quali sono abrogati.

Per gli effetti della presente legge saranno le dette disposizioni del Codice penale pubblicate nelle provincie toscane.

Art. terzo. — Agli articoli 42, 43, 45, 70, 71, 76, 85, 105, 106, 107, 114 e 123 della legge di pubblica sicurezza del 20 marzo 1865 sono sostituiti i seguenti:

Art. 42. Gli stabilimenti di cui all'art. 35 devono chiudersi a quell'ora di notte che sarà stabilita dall'autorità politica del circondario sentita la Giunta Municipale.

Art. 43. Deve inoltre tenere accesa alla porta principale dei detti stabilimenti una lanterna, dallo imbrunire della sera fino al chiudimento dell'esercizio. In tutte le pubbliche sale di bigliardo, di gioco, e negli altri stabilimenti di cui all'art. 35, sarà esposta una tabella vidimata dall'autorità politica del circondario ove saranno indicati quei giochi che vennero con speciale permesso autorizzato.

Art. 45. Il prefetto e l'autorità politica del circondario possono ordinare in via amministrativa la sospensione estensibile fino a un anno, di quegli esercizi nei quali fossero seguiti tumulti o gravi disordini, ed in quelli nei quali frequentano abitualmente persone sospette.

Le così dette cameracce o bettole di campagna possono essere ugualmente chiuse quando fossero ritrovate di persone sospette.

Gli uffiziali agenti di pubblica sicurezza che si trovassero presenti in occasione di tumulti o gravi disordini, avranno pure la facoltà di fare sgombrare lo stabilimento, senza pregiudizio delle pene in cui gli espulsi e gli esercenti potessero essere incorsi.

Art. 70. Sulla denuncia scritta degli uffiziali di sicurezza pubblica e dei Carabinieri Reali, come pure sulle denunce presentate dagli agenti di pubblica sicurezza all'autorità locale da cui dipendono, e da questa confermate colle sue informazioni, ovvero anche senza denuncia in seguito della pubblica voce o notorietà, il pretore ognorachè la imputazione sia appoggiata a sufficienti motivi avvarorati anche dalle prese informazioni, chiamerà dinanzi a sé lo incollato di oziosità o vagabondaggio entro un termine non maggiore di cinque giorni colla comminatoria dell'arresto in caso di disobbedienza; ed appena comparsa, se ammette od è altrimenti stabilita la sua oziosità o vagabondaggio, lo ammonisce a darsi immediatamente a stabile lavoro, e di farne constare nel termine che gli prefigge, ordinandogli nel tempo stesso di non allontanarsi dalle località ove trovasi, senza preventiva partecipazione alla autorità di pubblica sicurezza.

Se l'imputato contesta l'ascrizione oziosità, o vagabondaggio, e il pretore non abbia ancora argo-

gomenti bastevoli per crede e falsa la data negativa, deve assumere ulteriori informazioni nel termine di giorni cinque, a meno che per queste non debba rivolgersi a località lontane, ed in seguito di queste verificazioni quando l'imputazione rimanga provata il pretore stesso pronuncia l'ammonizione di che nel paragrafo precedente.

L'uffiziale pubblico che rilascierà un falso certificato di buona condotta agli incalpati di oziosità o vagabondaggio, ed altre persone sospette di cui nel successivo articolo 405, pel quale possono contestare l'accusa loro ascritta, sarà denunciato al potere giudiziario per l'opportuno procedimento.

I capi di fabbrica e di officina, gli esercenti arti o mestieri, gli impresari i capi mastri ed altri che rilascieranno certificati falsi di lavoro ad un operaio o domestico, pei quali questi possano contestare l'oziosità o vagabondaggio loro ascritto, saranno denunciati al potere giudiziario per l'opportuno procedimento.

Art. 71. La persona ammonita a termini degli articoli precedenti, la quale non avrà fatto constare entro termine preluso di essersi data a stabile lavoro, od avrà traslocato la sua abitazione senza farne la preventiva partecipazione all'autorità politica locale, sarà arrestata e tradotta davanti all'autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento.

Art. 76. Potrà il prefetto nell'interesse dell'ordine della pubblica sicurezza vietare al condannato come ozioso e vagabondo di stabilire domicilio nella città ed in altri luoghi da lui scelti.

Il Ministro dell'Interno potrà eziandio per gravi motivi di sicurezza ed ordine pubblico designare per un termine da sei mesi a due anni all'ozioso o vagabondo condannato, e per un termine da uno a cinque anni all'ozioso vagabondo recidivo, il luogo nel quale dovrà stabilire il suo domicilio.

Art. 85. Dopo le ore 11 di notte, o quell'altra che verrà determinata dall'autorità politica del circondario, senterà la Giunta Municipale e è proibito di disturbare la pubblica quiete con clamori, canti e rumori, oppure coll'esercizio di professioni arti e mestieri incomodi e rumorosi.

Art. 108. Saranno a cura dell'autorità di pubblica sicurezza denunciati gli individui sospetti come grassatori, ladri, truffatori, borsaiuoli, ricettatori, manutengoli, camorristi, malfatti, contrabbandieri, acciottellatori e tutti gli altri diffamati per crimini o per delitti contro le persone e le proprietà.

Art. 106. Il pretore, assunte le occorrenti informazioni, chiamerà dinanzi a sé i denunciati e li ammonirà severamente a non dare motivo ad ulteriori sospetti, facendo risultare della fatta ammonizione da processo verbale che sarà compilato senza loro spesa.

In caso di contravvenzione all'ammonizione gli amoniti incorreranno nelle pene sancite per gli oziosi e vagabondi, e potranno essere assoggettati alle misure stabilite nell'art. 76.

I già condannati per reati contro le persone e le proprietà potranno inoltre essere sottoposti alla sorveglianza della polizia per un termine non maggiore di un anno.

Art. 107. Se le denunce si riferiscono a minori di anni 16, il pretore provvederà a norma dell'art. 72.

Art. 114. Sono punite colla pena del carcere non minore di un mese né maggiore di un anno le trasgressioni agli articoli 29, 30, 51, 75, 76, alinea primo e 80.

Sono punite colla pena del carcere estensibile fino a tre mesi e colla sospensione dell'esercizio del pubblico ufficio le trasgressioni all'articolo 70 linea terzo.

Sono punite colla pena del carcere estensibile fino a tre mesi le trasgressioni all'art. 70 alinea quarto.

Sono punite colla pena del carcere non minore di tre mesi né maggiore di sei le trasgressioni all'art. 70 linea quinto.

Le trasgressioni all'art. 76 alinea secondo saranno punite colla pena stabilita dall'alinea secondo dell'art. 29 del Codice penale.

Art. 123. Verranno pubblicati nella Toscana gli articoli 35, 36, 37, 62, 63, 436, 437, 438, 439, 440, 441 del Codice penale italiano.

Il decreto Reale del 22 giugno 1865 N. 2355 è convertito in legge.

Articolo quarto. — I cancellieri delle preture sono tenuti di trasmettere all'Autorità di pubblica sicurezza del Circondario un sunto delle sentenze di condanna pronunciate dai Giudici in materia di polizia.

Articolo quinto. — A cura del Ministero pubblico le Autorità di pubblica sicurezza delle Province, e dei Circondari saranno ragguagliate di tutte le sentenze di condanna emanate dai Tribunali e dalle Corti d'appello.

Articolo sesto. — Il regolamento sulla legge di pubblica sicurezza ed i regolamenti diversi dell'arma dei Reali Carabinieri saranno riveduti alla base della legge di pubblica sicurezza, e delle presenti modificazioni, e pubblicati con decreto Reale previo parere del Consiglio di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi, e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Firenze, addì 6 luglio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.
G. DE FALCO.

Avverti:

I. che armi insidiose, a termini degli articoli 455, 459, 460 e 461 del Codice penale sono le seguenti:

(Art. 455) gli stiletti, i pugnali, gli stocchi, la spada o sciabola in bastone, i coltelli facili, le pistole corti la cui canna non oltrepassi 171 millimetri in lunghezza misurata internamente, i tromboni, le pistole fatte a trombone, gli schioppi o pistole a vento, i pistoni, schioppi o carabini snodati o divisi in più pezzi, gli schioppi a foggia di canna o bastone;

(Art. 459) i coltelli con punta così detti da fondo, e quelli ancora che sebbene senza punta, ed esistendo snodi siano taglienti nella cima, e la lama, per mezzo di qualche ordigno, rimanga, snodata il mezzo, fissa ed immobile, e così siano atti al medesimo uso;

(Art. 460) le bionette anche ad un solo taglio;

(Art. 461) e i coltelli così detti passacorda;

II. che dal 2

ANNUNZI ED ATTI GIUDIZIARI

ATTI UFFIZIALI

N. 1204 AVVISO 3

Con Reale Decreto 5 marzo p. p. il sig. D. Ferdinando Morgante fu nominato Notario con residenza nel Comune di Moggio.

Avendo il Dr. Morgante verificato l'inerente deposito cauzionale di l. 4700 in carielle di rendita italiana e valor di listino della giornata, ed avendo eseguito postea ogni altra incombenza, venne oggi ammesso all'esercizio della sua professione in questa provincia, con residenza nel Comune di Moggio.

Dalla R. Camera di disciplina notarile Udine, 19 luglio 1871.

Il Presidente

A. M. ANTONINI

Il Cancelliere

A. Alpe

N. 564 Provincia di Udine. Distretto di Gemona

Municipio di Antegnana

AVVISO DI CONCORSO

La R. Prefettura di Udine, con nota 3 luglio 1871 n. 15943. Div. seconda, autorizzò la istituzione di una Farmacia in questo Comune da conferirsi mediante pubblico concorso giusta la Notificazione 10 ottobre 1835 n. 34904.

Il concorso resterà aperto fino a tutto 10 agosto p. v. e le istanze di aspiranti dovranno venir presentate, durante il prefissato periodo, al Protocollo di questo Comune, corredate:

a) Della fede di nascita;

b) Dalle fedi Criminale e Politica;

c) Dall'attestato di cittadinanza italiana;

d) Dal diploma che abiliti all'esercizio;

e) Da quegli altri documenti che valessero a comprovar gli eventuali servizi prestati.

La nomina è riservata alla competenza della R. Prefettura di Udine.

Dall'Ufficio Municipale

Artegna, 10 luglio 1871.

Il Sindaco

P. Rota

Visto il Reggente

Commissario Distrettuale

Cassini

ATTI GIUDIZIARI

N. 14097 EDITTO

La R. Prefettura Urbana di Udine reade note ch' nei giorni 10, 17 e 24 agosto p. v. dalle ore 10 ant. alle 2 pomerid. nella propria residenza si terrà un triplice esperimento d'asta dei sotto indicati immobili sopra istanza del R. Ufficio Contenzioso ed a carico di Gio. Battista Pietro ed Antonio fratelli q.m Giuseppe Drigani di Camposormido, alle seguenti Condizioni

4. Al primo ed al secondo esperimento, il fondo non verrà deliberato al disotto del valore censuario, che in ragione di 100 per 4 della rendita censaria di l. 122.85 importa l. 2654.16, invece nel terzo esperimento lo sarà a qualunque prezzo anche inferiore al suo valore censario, con questo però che spettano ai debitori solo 3/4 della rendita censaria sudetta il valore della loro quota desunta come sopra ammonta a sole l. 1991.61.

2. Ogni concorrente all'asta dovrà previamente depositare l'importo corrispondente alla metà del suddetto valore censario, ed il deliberatario dovrà sul momento pagare tutto il prezzo di delibera, a sconto del quale verrà imputato l'importo del fatto deposito.

3. Verificato il pagamento del prezzo sarà tosto aggiudicata la proprietà dell'appartenente.

4. Subito dopo avvenuta la delibera, verrà agli altri concorrenti restituito l'importo del deposito rispettivo.

5. La parte esecutante non assume alcuna garanzia per la proprietà e libertà del fondo subastato.

6. Dovrà il deliberatario a tutta di spesa far eseguire in censo entro il termine di legge la voltura alla propria ditta dell'immobile deliberatogli, e resta ad esclusivo di lui carico il pagamento per intero della relativa tassa di trasferimento.

7. Mancando il deliberatario all'immediato pagamento del prezzo, perderà il fatto deposito, e sarà poi in arbitrato della parte esecutante, tanto di astrinzerlo oltraccio al pagamento dell'intero prezzo di delibera, quanto invece di eseguire una nuova subasta del fondo a

tutto di lui rischio e pericolo, in un solo esperimento ed a qualunque prezzo.

8. La parte esecutante resta esonerata dal versamento del deposito cauzionale di cui al n. 2, in ogni caso: e così dal versamento del prezzo di delibera, però in questo caso fino alla concorrenza del di lei avere. E rimanendo essa medesima deliberataria, sarà a lei pure aggiudicata tutto il suo rischio e pericolo, e sarà responsabile con ogni suo avere.

9. Dal giorno della delibera in poi

staranno a carico del deliberatario tutte le spese ulteriori, tasse di trasferimento, di voltura, pubbliche imposte, aggravii, ed ogni altra spesa cadente sui beni, e per fatto acquisto salvo alla stessa deliberataria l'esercizio di ogni diritto inherente al suo acquisto, senza veruna responsabilità per parte della massa.

10. Facendosi acquirenti all'asta li creditori ipotecari però per proprio conto e nome sia in persona come col mezzo di procuratore munito di speciale mandato, eretto in atti di pubblico Notaio o legalmente vidimato, questi proviamente alle loro offerte depositeranno soltanto il 5 per cento del prezzo di stima e rendendosi deliberatari dovranno in quell'istante depositare inoltre quanto basta per conguagliare il 5 per cento del prezzo di delibera.

11. Il deliberatario creditore con ipoteca non è obbligato a depositare l'intero importo della sua delibera ma soltanto dovrà depositare, come ogni altro all'articolo 4º quanto l'importo della sua delibera superasse il di lui credito capitale ipotecato, trattendendosi però tante poste del 5 per cento da lui pagate come all'articolo 10 quanto valga a lasciare il giusto 5 per cento sulla somma che così non avrà depositato.

12. Col decreto di delibera il creditore ipotecario avrà il solo possesso e godimento materiale dei fondi deliberati e non la immediata proprietà assoluta né l'intestazione locchè s'intenderà consolidata in lui, quando, in seguito alla graduatoria, avrà pagato l'intero importo del suo acquisto.

13. Il carico del deliberatario creditore con ipoteca decorrerà l'interesse del 5 per cento sull'importo che a senso dell'articolo 11 non è obbligato a depositare. Tale interesse dovrà pagarlo anticipato e decorrerà da un mese dopo l'intimazione del decreto di delibera ed il 5 per cento pagato come all'articolo 10 dovrà calcolarsi per l'interesse anticipato del primo anno; oppure a scalo fino alla graduatoria, se questa venisse fatta entro l'anno stesso.

14. Nel caso che entro il primo anno decorribile dal giorno della delibera non venisse emanata la graduatoria, il deliberatario, creditore con ipoteca, entro i successivi primi 30 giorni, dovrà depositare il 15 per cento dell'importo non versato a senso dell'articolo 11, dopo di che decorrerà a suo carico da pagarsi anticipato il 5 per cento d'interesse annuo soltanto sul rimanente 85 per cento di valore non depositato.

15. Terminato di saldare l'importo della delibera e conguagliato in esecuzione alla graduatoria, il creditore ipotecario riceverà dalla massa la intestazione censaria in propria sua Ditta, e la consolidazione in lui della piena proprietà dei fondi acquisiti.

16. Oltre a quanto concernono gli art. 10, 11, 12, 13, 14 e 15, il deliberatario creditore con ipoteca è vincolato anche agli atti contemplati dagli articoli 1, 2, 5, 6, 8 e 9 del presente capitolo.

17. Tali gli importi che verranno depositati saranno immediatamente collocati a frutto presso la Banca del Popolo ad esclusivo vantaggio della massa fino al finale riparto passato in giudicato, e tali investiti a frutto verrà eseguita dall'amministrazione col concorso di due delegati da eleggersi fra i creditori ipotecari o maggior entità.

18. Accadendo la delibera all'asta prima dell'11 novembre 1871 la consegna dell'immobile venduto sarà fatta al deliberatario prima di questo giorno mentre i frutti del corrente anno agrario devono stare a vantaggio della massa.

19. I documenti relativi alla proprietà, libera o valore dell'immobile, possono ispezionarsi presso la R. Prefettura di S. Daniele.

20. Il deliberatario se domiciliato altrove dovrà indicare una persona avente domicilio in S. Daniele alla quale abbiano ad essere intimati gli atti.

21. Qualunque agravio non apparente dai certificati ipotecari, resta a carico esclusivo del deliberatario, senza obbligo di sorte a carico della massa, che non assume qualsiasi garanzia.

22. Il deliberatario non potrà ottenere

né l'immissione in possesso, né l'aggiudicazione in proprietà prima di aver adempito agli obblighi assunti colla de-

libera.

23. Mancando il deliberatario all'esatto adempimento delle condizioni d'asta, perderà il deposito, ed avrà luogo il reincidente a tutti suo rischio e pericolo, e sarà responsabile con ogni suo avere.

24. Dal giorno della delibera in poi

staranno a carico del deliberatario tutte le spese ulteriori, tasse di trasferimento, di voltura, pubbliche imposte, aggravii, ed ogni altra spesa cadente sui beni, e per fatto acquisto salvo alla stessa deliberataria l'esercizio di ogni diritto inherente al suo acquisto, senza veruna responsabilità per parte della massa.

25. Mancando il deliberatario all'esatto adempimento delle condizioni d'asta, perderà il deposito, ed avrà luogo il reincidente a tutti suo rischio e pericolo, e sarà responsabile con ogni suo avere.

26. Dal giorno della delibera in poi

staranno a carico del deliberatario tutte le spese ulteriori, tasse di trasferimento, di voltura, pubbliche imposte, aggravii, ed ogni altra spesa cadente sui beni, e per fatto acquisto salvo alla stessa deliberataria l'esercizio di ogni diritto inherente al suo acquisto, senza veruna responsabilità per parte della massa.

27. Mancando il deliberatario all'esatto adempimento delle condizioni d'asta, perderà il deposito, ed avrà luogo il reincidente a tutti suo rischio e pericolo, e sarà responsabile con ogni suo avere.

28. Dal giorno della delibera in poi

staranno a carico del deliberatario tutte le spese ulteriori, tasse di trasferimento, di voltura, pubbliche imposte, aggravii, ed ogni altra spesa cadente sui beni, e per fatto acquisto salvo alla stessa deliberataria l'esercizio di ogni diritto inherente al suo acquisto, senza veruna responsabilità per parte della massa.

29. Mancando il deliberatario all'esatto adempimento delle condizioni d'asta, perderà il deposito, ed avrà luogo il reincidente a tutti suo rischio e pericolo, e sarà responsabile con ogni suo avere.

30. Dal giorno della delibera in poi

staranno a carico del deliberatario tutte le spese ulteriori, tasse di trasferimento, di voltura, pubbliche imposte, aggravii, ed ogni altra spesa cadente sui beni, e per fatto acquisto salvo alla stessa deliberataria l'esercizio di ogni diritto inherente al suo acquisto, senza veruna responsabilità per parte della massa.

31. Mancando il deliberatario all'esatto adempimento delle condizioni d'asta, perderà il deposito, ed avrà luogo il reincidente a tutti suo rischio e pericolo, e sarà responsabile con ogni suo avere.

32. Dal giorno della delibera in poi

staranno a carico del deliberatario tutte le spese ulteriori, tasse di trasferimento, di voltura, pubbliche imposte, aggravii, ed ogni altra spesa cadente sui beni, e per fatto acquisto salvo alla stessa deliberataria l'esercizio di ogni diritto inherente al suo acquisto, senza veruna responsabilità per parte della massa.

33. Mancando il deliberatario all'esatto adempimento delle condizioni d'asta, perderà il deposito, ed avrà luogo il reincidente a tutti suo rischio e pericolo, e sarà responsabile con ogni suo avere.

34. Dal giorno della delibera in poi

staranno a carico del deliberatario tutte le spese ulteriori, tasse di trasferimento, di voltura, pubbliche imposte, aggravii, ed ogni altra spesa cadente sui beni, e per fatto acquisto salvo alla stessa deliberataria l'esercizio di ogni diritto inherente al suo acquisto, senza veruna responsabilità per parte della massa.

35. Mancando il deliberatario all'esatto adempimento delle condizioni d'asta, perderà il deposito, ed avrà luogo il reincidente a tutti suo rischio e pericolo, e sarà responsabile con ogni suo avere.

36. Dal giorno della delibera in poi

staranno a carico del deliberatario tutte le spese ulteriori, tasse di trasferimento, di voltura, pubbliche imposte, aggravii, ed ogni altra spesa cadente sui beni, e per fatto acquisto salvo alla stessa deliberataria l'esercizio di ogni diritto inherente al suo acquisto, senza veruna responsabilità per parte della massa.

37. Mancando il deliberatario all'esatto adempimento delle condizioni d'asta, perderà il deposito, ed avrà luogo il reincidente a tutti suo rischio e pericolo, e sarà responsabile con ogni suo avere.

38. Dal giorno della delibera in poi

staranno a carico del deliberatario tutte le spese ulteriori, tasse di trasferimento, di voltura, pubbliche imposte, aggravii, ed ogni altra spesa cadente sui beni, e per fatto acquisto salvo alla stessa deliberataria l'esercizio di ogni diritto inherente al suo acquisto, senza veruna responsabilità per parte della massa.

39. Mancando il deliberatario all'esatto adempimento delle condizioni d'asta, perderà il deposito, ed avrà luogo il reincidente a tutti suo rischio e pericolo, e sarà responsabile con ogni suo avere.

40. Dal giorno della delibera in poi

staranno a carico del deliberatario tutte le spese ulteriori, tasse di trasferimento, di voltura, pubbliche imposte, aggravii, ed ogni altra spesa cadente sui beni, e per fatto acquisto salvo alla stessa deliberataria l'esercizio di ogni diritto inherente al suo acquisto, senza veruna responsabilità per parte della massa.

41. Mancando il deliberatario all'esatto adempimento delle condizioni d'asta, perderà il deposito, ed avrà luogo il reincidente a tutti suo rischio e pericolo, e sarà responsabile con ogni suo avere.

42. Dal giorno della delibera in poi

staranno a carico del deliberatario tutte le spese ulteriori, tasse di trasferimento, di voltura, pubbliche imposte, aggravii, ed ogni altra spesa cadente sui beni, e per fatto acquisto salvo alla stessa deliberataria l'esercizio di ogni diritto inherente al suo acquisto, senza veruna responsabilità per parte della massa.

43. Mancando il deliberatario all'esatto adempimento delle condizioni d'asta, perderà il deposito, ed avrà luogo il reincidente a tutti suo rischio e pericolo, e sarà responsabile con ogni suo avere.

44. Dal giorno della delibera in poi

staranno a carico del deliberatario tutte le spese ulteriori, tasse di trasferimento, di voltura, pubbliche imposte, aggravii, ed ogni altra spesa cadente sui beni, e per fatto acquisto salvo alla stessa deliberataria l'esercizio di ogni diritto inherente al suo acquisto, senza veruna responsabilità per parte della massa.

45. Mancando il deliberatario all'esatto adempimento delle condizioni d'asta, perderà il deposito, ed avrà luogo il reincidente a tutti suo rischio e pericolo, e sarà responsabile con ogni suo avere.

46. Dal giorno della delibera in poi

staranno a carico del deliberatario tutte le spese ulteriori, tasse di trasferimento, di voltura, pubbliche imposte, aggravii, ed ogni altra spesa cadente sui beni, e per fatto acquisto salvo alla stessa deliberataria l'esercizio di ogni diritto inherente al suo acquisto, senza veruna responsabilità per parte della massa.

47. Mancando il deliberatario all'esatto adempimento delle condizioni d'asta, perderà il deposito, ed avrà luogo il reincidente a tutti suo rischio e pericolo, e sarà responsabile con ogni suo avere.

48. Dal giorno della delibera in poi

staranno a carico del deliberatario tutte le spese ulteriori, tasse di trasferimento, di voltura, pubbliche imposte, aggravii, ed ogni altra spesa cadente sui beni, e per fatto acquisto salvo alla stessa deliberataria l'esercizio di ogni diritto inherente al suo acquisto, senza veruna responsabilità per parte della massa.

49. Mancando il deliberatario all'esatto adempimento delle condizioni d'asta, perderà il deposito, ed avrà luogo il reincidente a tutti suo rischio e pericolo, e sarà responsabile con ogni suo avere.

50. Dal giorno della delibera in poi

staranno a carico del deliberatario tutte le spese ulteriori, tasse di trasferimento, di voltura, pubbliche imposte, aggravii, ed ogni al